

*STUDIO LEGALE*  
*AVV. SERENA SANTOCONO*  
*VIA STATALE N. 26/A, ISPICA (RG)*  
*TEL/FAX 0932 950209 - 332911328*  
*pec: [serena.santocono@avvragusa.legalmail.it](mailto:serena.santocono@avvragusa.legalmail.it)*

**TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA**  
**GIUDICE UNICO DEL LAVORO**  
***Ricorso ex art. 414 C.p.c.***

**PER: il Sig. Cinquerrui Giuseppe** nato a Ispica (Rg) l'1.07.1968 (C.F. CNQGPP68L01E366D) – depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il 14.11.2024 al n. 3571/2024 - rappresentato e difeso dall'**Avv. Serena Santocono** (C.F. SNTSRN86H60F258F), giusta procura alle liti posta in calce al presente atto, presso il cui studio sito in Ispica (Rg) Via Statale n. 26/A, ove elegge domicilio, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero di fax 0932.950209 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata [serena.santocono@avvragusa.legalmail.it](mailto:serena.santocono@avvragusa.legalmail.it);

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CF 80185250588, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania presso i cui Uffici in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, è ex lege domiciliato.

**RESISTENTE**

**PREMESSA DI FATTO**

- In data 11.07.1988 il Sig. Cinquerrui ha conseguito il Diploma di maturità professionale per Tecnico delle Industrie Elettriche ed Eletttroniche presso l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato G. Ferraris di Ragusa;
- Tale diploma costituisce idoneo titolo di accesso per l'insegnamento nelle classi di concorso B003 (Laboratori di Fisica) e B15 (Laboratori di Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche);
- **Il sistema di reclutamento dei docenti precari – e le pertinenti graduatorie di istituto – è stato rivoluzionato con l'O.M. n. 60 del 10/07/2020**, avente ad oggetto *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo della scuola”*.



Le nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze c.d. GPS, introdotte dal Decreto-Legge 126/2019 convertito nella Legge 159/2016 sono utilizzate, in ogni provincia ed in coda alle GaE, per la copertura:

- delle supplenze annuali (al 31 agosto) per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico
- delle supplenze temporanee (al 30/06) per la copertura delle cattedre e dei posti non vacanti ma di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e per la copertura degli spezzoni orari che non concorrono a costituire cattedre o posti.

Le GPS sono costituite:

- per i posti comuni di ciascun ordine e grado;
- per i posti di sostegno di ciascun ordine e grado;

e si distinguono in:

- GPS di I fascia cui corrisponde la II fascia delle graduatorie di istituto
- GPS di II fascia cui corrisponde la III fascia delle graduatorie di istituto

I Requisiti di accesso per le classi di concorso di interesse del ricorrente sono

#### **I fascia**

I requisiti di accesso alla I fascia delle GPS per i posti comuni per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado sono costituiti dallo specifico titolo di abilitazione.

- In data 1.06.2024 il ricorrente, in forza dell'O.M. n. 188/2024 che ha disposto l'aggiornamento delle GPS per il biennio 2024/2026 e che ha mantenuto le fasce sopra indicate presentava rituale e tempestiva domanda di inserimento nelle GPS della provincia di Siracusa per la classe di concorso B003 (Laboratori di Fisica) e B15 (Laboratori di Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche) come da documentazione allegata;
- L'inserimento della domanda avveniva in via telematica ed il sistema non consentiva al ricorrente che l'inserimento nella seconda fascia.

Con avviso prot. 14971 del 6 settembre 2024 il Dirigente dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa pubblicava le GPS inserendo il nominativo del ricorrente nelle Graduatorie di Seconda Fascia per la Classe di Concorso B003 al posto n. 355 con punteggio 13 e B015 al posto n. 343 con punteggio 13.

Con successivo bollettino sono state pubblicate le nomine annuali per le classi di concorso di cui sopra senza che il ricorrente ne sia risultato destinatario in quanto preceduto da docenti con minor punteggio ma collocati nella prima fascia.

Tanto premesso e ritenuto, il Sig. Cinquerrui Giuseppe con il presente ricorso adisce l'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro al fine di veder tutelato il proprio diritto ad essere



inserito nella I Fascia delle GPS della Provincia di Siracusa, valide per gli aa.ss. 2024-2026, per le classi di concorso B003 (Laboratori di Fisica) e B15 (Laboratori di Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche), per i seguenti

## **MOTIVI DI DIRITTO**

### **SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**

In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi. Difatti, secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata: *«Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario»* (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).

Ne deriva che se la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

In tal senso, le controversie finalizzate al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, proprio perché non involgenti l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative, sono attratte nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Come rilevato da giurisprudenza amministrativa costante, *«Le controversie aventi a oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie per il conferimento d'incarichi a tempo determinato e indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo atteso che la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro,*



*rispetto alla quale l'amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi» (da ultimo, TAR Piemonte, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 445. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 4847).*

### **SUL DIRITTO DEL RICORRENTE ALL'INSERIMENTO IN I FASCIA GPS**

Nel 1988 il ricorrente ha conseguito il diploma per Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche presso l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato G. Ferraris di Ragusa. Trattasi di un diploma “vecchio regime” come tale dotato di intrinseca natura abilitante perché conseguito entro l'anno scolastico 1997/98.

Preliminarmente è il caso di evidenziare che i docenti che ricoprono la figura di Insegnante Tecnico Pratico (ITP) hanno competenze teorico-pratiche, cui è affidata la responsabilità, in piena autonomia, delle attività didattiche che si svolgono nei laboratori.

Detta categoria di docenti è ormai da molto tempo del tutto equiparata ai docenti laureati; sono infatti riconosciuti, sia giuridicamente che economicamente, quali insegnanti, dal D.Lvo 1277/48, svolgendo le mansioni di docente sia svolgendo attività didattica autonoma, nelle materie espressamente previste dai piani di studi degli professionali, sia in compresenza con altri docenti di materie ordinarie negli altri istituti di istruzione secondaria di secondi grado.

In particolare, con l'art.5 comma 1 bis della L.124/99, è stata riconosciuta agli ITP piena autonomia, facendo parte a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo dei consigli di classe, con pari dignità professionale rispetto ai docenti laureati, nella conduzione delle attività didattiche e nella gestione degli esami di Stato, potendo parteciparvi in qualità di componenti della Commissione.

Ciò posto, gli ITP sono sempre stati confinati nella III fascia delle graduatorie di istituto prima e nella seconda fascia delle GPS poi a causa di un evidente erronea applicazione della normativa e, comunque, di un'erronea valutazione dei presupposti, negandosi loro una legittima progressione di carriera fino alla tanto agognata immissione in ruolo, nonostante una conclamata ed oggettiva necessità strutturale nel sistema scolastico italiano.

Ciò premesso, il ricorrente è considerato dal Ministero resistente privo di abilitazione all'insegnamento, pur vantando il possesso dei titoli e dei requisiti curriculari necessari e sufficienti all'insegnamento.



L'odierno ricorrente è infatti perfettamente reclutabile tramite la I fascia delle GPS con contratti a termine, al fine di ricoprire cattedre vacanti e disponibili e svolgere supplenze, anche fino al termine delle lezioni e, quindi, di fatto per l'intero anno scolastico, svolgendo quindi mansioni ed incarichi di natura identica rispetto a quelli dei colleghi di altre materie muniti di titolo di abilitazione.

Peraltro, ai docenti inseriti nella II fascia delle GPS in fase di stipula dei contratti a tempo determinato, viene riconosciuta la qualifica di "insegnante", ritenuto quindi idoneo allo svolgimento della professione docente in quanto in possesso di un titolo di studio valido all'esercizio dell'attività di docenza.

L'illogicità ed illegittimità del sistema si palesa laddove emerge che, da un lato, i precari di seconda fascia delle GPS sono considerati "personale idoneo e pienamente qualificato allo svolgimento della professione docente", al punto da poter essere loro affidata la responsabilità della classe e la formazione degli alunni ma, al contempo, sono altresì considerati "non abilitati" e, quindi, inidonei all'inserimento nella I fascia delle graduatorie medesime.

Tale rappresentazione risulta in evidente contrasto e disarmonia con i precetti costituzionali di cui all'art. 97 Cost, che impedisce alle Pubbliche amministrazioni di assumere personale inadeguato allo svolgimento della professione.

Il provvedimento impugnato – nella specie il decreto di approvazione delle GPS e l'art. 3, comma 9 dell'O.M. 188/2024 - appare quindi illegittimo, laddove stravolgendo la logica ed i principi sottesi alla Direttiva Europea 2005/36/CE, normativa self executing, non riconoscono il valore ex se abilitante ai titoli ai accessi ai posti di ITP, come quelli posseduti dal ricorrente idoneo, come dianzi evidenziato, allo svolgimento dell'attività di insegnamento.

Peraltro, sotto il regime delle vecchie graduatorie di istituto, il DM 353/2014, confermava, seppur implicitamente, l'indiscusso possesso da parte dei docenti (come l'odierno ricorrente) di titoli di formazione che li rendono idonei all'esercizio dell'attività didattica, potendosene far derivare l'implicito possesso anche da parte di questi ultimi di un titolo abilitante all'esercizio della professione docente, in quanto riconosciuti in possesso di un bagaglio culturale e di tecniche adeguate all'esercizio dell'attività di insegnamento.



Si tratta invero di personale docente che la vigente normativa definisce “possessori di titoli validi all’insegnamento” nonché idonei (rif. DM 201/2000, DM 131/2007, DM 56/09, DM 64/2011, DM 53/2007, CM 20/2007) e, proprio ai sensi della citata Dir. 36/2005 e del D.Lvo 206/2007 attuativo della stessa, “possessori di valida qualifica professionale”, abilitante ex se all’insegnamento.

Quanto poi alla presunta mancanza di formazione professionale, impropriamente attribuita ai docenti inseriti in II fascia, si evidenzia come tale considerazione risulti in contraddizione con quanto statuito dallo stesso CCNL Scuola che, all’art.63, prevede che “l’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse ed opportunità per garantire la formazione in servizio”.

Orbene, “il lavoratore iscritto nella seconda fascia delle GPS, allorché sarà assunto con contratto a tempo determinato e di conseguenza verrà collocato in servizio, dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alla esecuzione del lavoro”, ai sensi dell’art.7 del D.Lvo 368/2001.

Da ciò se ne deduce, che il ricorrente, potenziale dipendente a tempo determinato del Miur, reclutabile per coprire cattedre vacanti e supplenze, non può che risultare in possesso di una completa formazione, vantando, tra l’altro, un vero e proprio diritto alla “formazione ed elevazione professionale”, costituzionalmente garantito dall’art.35.

Appurato quindi che si tratta di personale in possesso di titolo idoneo allo svolgimento della professione e pienamente formato, lo stesso deve conseguentemente ritenersi in possesso di un titolo di per sé abilitante.

Vi è da aggiungere, peraltro, che gli insegnanti tecnico pratici, fatta salva qualche eccezione, sono quasi tutti sprovvisti di abilitazione in quanto non sono mai stati previsti percorsi abilitanti ordinari cui potessero partecipare.

La peculiarità della loro posizione, però, è stata ignorata nella redazione dell’O.M. 188/2024 di aggiornamento delle GPS, subordinando la possibilità di inserimento per tutti, anche per gli ITP, al requisito necessario dell’abilitazione, inibendo, così, all’intera categoria degli ITP la possibilità di essere inseriti in I Fascia.

L’art. 3, comma 9, dell’O.M. 188/2024, infatti, ha escluso la possibilità dei ricorrenti di presentare domanda di inserimento in I Fascia delle GPS, senza tenere in alcuna considerazione il fatto che gli



stessi erano nell'assoluta, materiale impossibilità di conseguire un titolo abilitativo, perché i relativi corsi non sono mai stati attivati.

In particolare per gli Insegnati tecnico pratici non sono mai stati banditi percorsi abilitanti speciali ovvero tirocini formativi attivi.

Lo stesso Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), chiamato dal Ministro ad esprimere il proprio parere sul bando di concorso a cattedra per l'anno 2016, nell'adunanza del 27.01.2016 ha espresso i propri dubbi sulla legittimità del bando di concorso che si stava approntando, rappresentando che *“La scelta di bandire il nuovo concorso solo per gli abilitati potrebbe essere fonte di contenzioso anche in considerazione del fatto che nel 2012 il concorso è stato bandito non per tutte le classi di concorso. Si segnala, in particolare, il caso degli insegnanti tecnico pratici (ITP) per i quali non è stato mai istituito un percorso abilitativo ordinario”*.

Il CSPI ha poi ribadito che *“Il numero di docenti abilitati è molto esiguo in quanto per gli ITP, come già esplicitato in premessa, non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario. Per tale ragione questo concorso risulta penalizzante perché non permette la partecipazione a docenti che in molti casi possono vantare competenze acquisite anche in relazione ai numerosi anni di servizio prestato”*.

Il CSPI, quindi, ha confermato il fatto che per gli ITP non hanno mai avuto la possibilità di ottenere l'abilitazione all'insegnamento non essendo mai stati istituiti i relativi percorsi abilitanti.

L'esclusione degli ITP dalla possibilità di inserimento in I Fascia contra inevitabilmente con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 51 della Cost. i quali sanciscono tra i diritti fondamentali del cittadino il principio di uguaglianza e il diritto ad accedere ai pubblici uffici, in tal caso preclusi totalmente.

Per quanto concerne la violazione dell'art. 3 Cost., in combinato disposto con l'art. 97 Cost., nella parte in cui si esprime il principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica, rilevano i principi di pari opportunità e di non discriminazione, ambedue sottesi al più generale principio di uguaglianza.

Nella fattispecie, tali principi sono disattesi dalla normativa che discrimina la categoria degli ITP precludendo la possibilità di inserimento in I Fascia per l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado perché non in possesso di abilitazione.

L'art. 51 Cost., recita: *“Tutti i cittadini ... possono concorrere agli uffici pubblici ... in condizioni di*



*uguaglianza*”, e risulta anch’esso violato dalla norma censurata che preclude, immotivatamente ed illegittimamente, ai ricorrenti, in quanto aspiranti insegnanti tecnico pratici, la possibilità di concorrere in posizione di parità gli altri aspiranti ammessi non avendo i ricorrenti mai avuto la possibilità di accedere ad uno specifico percorso formativo abilitante.

Ed invero, è stata attivata solamente una procedura riservata nel 2005, mentre l’istituzione dei PAS nel 2013 è stata caratterizzata da un penalizzante requisito d’accesso (540 giorni di servizio distribuiti in tre anni scolastici da un minimo di 180 giorni ognuno) ritenuto, peraltro, illegittimo dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4751 del 14 ottobre 2015.

E’ evidente, infatti, che una normativa che subordini l’inserimento in graduatoria al possesso dell’abilitazione, ai fini della sua legittima applicazione da parte dell’Amministrazione, postula che agli interessati venga fornita la costante e piena possibilità di conseguirla.

L’Amministrazione deve sempre assicurare il soddisfacimento dell’aspirazione a poter intraprendere la professione di insegnante, tanto più che l’insegnamento costituisce una forma di attività lavorativa oggetto di specifica attenzione e tutela da parte della nostra Carta Costituzionale (artt. 33 e 35).

Cioè a dire che l’Amministrazione è tenuta ad offrire sempre all’interessato la possibilità di conseguire le abilitazioni che vengono in rilievo ai fini dell’insegnamento.

Ed invero, una norma in tanto può legittimamente imporre il possesso dell’abilitazione ai fini dell’inserimento in graduatoria per prestare servizio nella scuola, in quanto sia interpretata nel senso di vincolare l’Amministrazione ad istituire ed organizzare corsi abilitanti con la necessaria continuità e con possibilità di generalizzata partecipazione.

In caso contrario, la previsione del requisito dell’abilitazione non è suscettibile di legittima applicazione.

In tal senso si è espresso anche il TAR Lazio-Roma (v. Sez. III Bis decc. nn. 10528/2014 e 11697/2914).

Contrasta infatti radicalmente con il quadro legislativo di riferimento e con la stessa Carta Costituzionale (artt. 33, 35, 51 e 97, Cost.) stabilire, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie, il requisito dell’abilitazione senza però subordinare l’obbligatorietà di tale requisito alla circostanza che





l'Amministrazione organizzati i corrispondenti corsi abilitanti.

Lo stesso Consiglio di Stato con l'ordinanza cautelare n. 1836/2016, riferita proprio agli ITP, ha precisato che l'abilitazione all'insegnamento, altro non è che un titolo ulteriormente richiesto in aggiunta a quello di studio per l'accesso alla procedura selettiva: *“che dunque non cessa di essere pubblica, e non già riservata, pur se richieda il possesso dell'abilitazione professionale per parteciparvi”*. *“Pertanto, il presupposto logico e giuridico-formale ineludibile perché risulti corretto l'assunto testé enunciato è costituito dalla circostanza di fatto che, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia stato attivato e portato a compimento quantomeno un percorso abilitativo [...] giacché, altrimenti, la selezione (almeno in riferimento alle classi di concorso per cui difetti tale implicito, ma indispensabile, presupposto fattuale) finirebbe con l'atteggiarsi concretamente come concorso riservato (in spregio non solo, e non tanto, del cit. art. 97, III comma, Cost.; ma anche, e soprattutto, della dichiarata ed effettivamente riscontrabile voluntas legis)”*.

E' dunque evidente come non sia mai maturata la condizione (possibilità di conseguire l'abilitazione) perché possa ritenersi vincolante, ai fini dell'accesso alla I Fascia delle GPS il requisito dell'abilitazione in capo agli ITP.

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità degli atti impugnati nei profili indicati nel presente atto, con il conseguente diritto del ricorrente ITP ad essere inseriti nella I Fascia delle GPS della provincia di Siracusa.

Ne deriva che la condotta perpetrata dal Ministero resistente determina un illecito trattamento discriminatorio a danno di docenti in possesso di idonea qualifica professionale in evidente violazione delle direttive comunitarie.

### **SUI TEMPI DI DEFINIZIONE DEL PRESENTE GIUDIZIO**

Avendo ad oggetto, la presente controversia, graduatorie per l'attribuzione degli incarichi per il biennio 2024/2026 si chiede che i tempi di trattazione, pur consapevoli del carico di lavoro dell'intestato Tribunale, siano contenuti, senza rinuncia ad istanze cautelari in corso di causa, entro i termini fissati dal codice di rito.

**P.Q.M.**

**Voglia, l'Ill.mo Giudice Unico del Lavoro adito, previi gli incombenti di rito e la**



**disposizione di notifica ex art. 151 C.p.c. a tutti i soggetti controinteressati presenti in  
Graduatoria, rigettata ogni contraria istanza, accogliere le seguenti**

### **CONCLUSIONI**

**1) DISAPPLICARE, EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001, qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:**

- a) l'Ordinanza Ministeriale n. 188 del 16/05/2024;
- b) il Decreto del Dirigente dell'Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa prot. n. 14971 del 6.09.2024 di pubblicazione delle G.P.S.
- c) le graduatorie di circolo e di istituto, nelle more aggiornate in attuazione del decreto n.60/2020;
- d) i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

**- 2) ACCERTARE E DICHIARARE** che parte ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del diploma di maturità professionale per Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche conseguito in data 11.07.1988 presso l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato G. Ferraris di Ragusa e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, di inserire il ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Siracusa per il biennio 2024-2026 per le seguenti classi di concorso: B003 (Laboratori di Fisica) e B15 (Laboratori di Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche), nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge e con diritto anche in via risarcitoria, al trattamento economico conseguente alle supplenze mancate ed al pertinente punteggio;

**3) Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari**, come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e non è dovuto il contributo unificato trovandosi il ricorrente nelle condizioni previste dalla legge per l'esenzione.

**In via istruttoria, si offre in comunicazione la seguente documentazione di cui si chiede l'ammissione:**

**All. 1 - Diploma ITP.pdf Cinquerrui Giuseppe**

**All. 2 - Domanda inserimento GPS**

**All. 3 - Decreto e graduatorie del 6.09.2024.pdf**

*Ispica, 14 novembre 2024*



## **ISTANZA**

Per la determinazione delle modalità di modifica ex art. 151 c.p.c.

La sottoscritta Avv. Serena Santocono

### **premessato che**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia delle GPS di Siracusa Classe di concorso B003 (Laboratori di Fisica) e B15 (Laboratori di Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche);
- Ai fini dell'integrale e corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati e, cioè, a tutti i docenti attualmente inseriti nella prima fascia delle predette graduatorie.

### **Rilevato che**

- La notifica del ricorso nei modi ordinari nei confronti di tutti gli eventuali controinteressati, inseriti in graduatoria, sarebbe impossibile ed oltremodo gravosa atteso il rilevante numero dei destinatari, oltre al fatto che comporterebbe un ingiusto pregiudizio per la stessa ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso;
- Già l'art. 12 della Legge 21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c..
- Il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte ( fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09 ).
- Anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso ( numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto del più a interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto,



l'art. 151 c.p.c, autorizza il ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Sicilia [...]"

Tutto ciò premesso e ritenuto,

### **CHIEDE**

che l'On.le Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati attualmente inseriti nella prima fascia delle predette graduatorie, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero resistente.

***Avv. Serena Santocono***

